



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale Ordinario di Bergamo**  
**Ufficio del Procuratore Aggiunto dott. Massimo Meroni**  
(tel. 0039 035 390242; fax: 0039 035 390213;  
E-mail: [massimo.meroni@giustizia.it](mailto:massimo.meroni@giustizia.it))

Prot. n. 674/16

**A tutti i Sostituti**

**Questura di Bergamo**

**Comando Provinciale Carabinieri Bergamo**

**Comando Provinciale Guardia di Finanza Bergamo**

**Polizia Stradale Bergamo**

**Polizie Locali del Circondario di Bergamo**

Le linee guide sotto esposte vengono emanate in seguito ad un primo esame della L. 41/2016 e quindi l'ufficio si riserva di emanare eventuali integrazioni e/o modifiche delle stesse successivamente all'esito di un più meditato esame della normativa, all'esame delle decisioni assunte dagli uffici giudicanti nei casi concreti sottoposti a giudizio e alla luce delle esperienze applicative concrete.

**I REATI DA INCIDENTE STRADALE IN GENERALE**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25.3.2016, della L. 41/2016 nel caso di incidente stradale sono ora possibili tre distinte fattispecie di reato.

1) reato di cui all'art. 590 c.p., già previsto dal codice penale

Sussiste tale reato in tutti i casi in cui, in seguito ad incidente stradale riconducibile a colpa di qualcuno, sia generica sia consistente in violazione specifica della disciplina della circolazione stradale, una persona abbia riportato lesioni non gravi nè gravissime.

Il reato continua ad essere perseguibile a querela di parte e ad appartenere alla competenza per materia del Giudice di Pace.

Il reato concorre, qualora ovviamente ne sussistano i presupposti, con i reati di cui agli art. 186 c. 2 lett. b) e c), 186 bis, 187 e 189 c. 6 e 7 C.d.S., che dovranno quindi essere contestati, preferibilmente con la medesima comunicazione di notizia di reato.

2) il nuovo reato di cui all'art. 590 bis c.p. (lesioni personali colpose gravi e gravissime)

Sussiste tale reato in tutti i casi in cui, in seguito ad incidente stradale riconducibile a colpa di qualcuno, una persona abbia riportato lesioni gravi o gravissime.

Per l'individuazione della lesione grave o gravissima occorre sempre far riferimento all'art. 583 c.p. rispettivamente al comma 1 (per la definizione di lesione grave) o al comma 2 (per la definizione di lesione gravissima).

Il reato è perseguibile d'ufficio, quindi non è più necessaria la querela; per i fatti accaduti fino al 25.3.2016 è però applicabile la disciplina precedente della procedibilità a querela.

Il reato è di competenza del Tribunale monocratico e non più del Giudice di Pace; la norma sulla competenza si applica anche ai fatti accaduti prima del 25.3.2016 per i quali non sia ancora stata proposta l'azione penale.

Visto l'art. 140 C.d.S., qualunque comportamento colposo, che determini lesioni gravi o gravissime come conseguenza di incidente nella circolazione stradale, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 590 bis c.p., anche se non c'è violazione di specifica norma comportamentale tipizzata dal C.d.S., ma solo colpa generica, così come definita da art. 43 c.p..

Mentre la fattispecie semplice (quella cioè descritta al comma 1° dell'art. 590 c.p.) è applicabile a tutti gli utenti della strada responsabili dell'incidente da cui sono derivate le lesioni gravi o gravissime, tutte le circostanze aggravanti (quelle cioè descritte dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 590 bis c.p.) sono applicabili esclusivamente ai "conducenti di veicoli a motore", ovviamente nel caso in cui risultino responsabili dell'incidente; con la sola eccezione della fattispecie aggravata della fuga (quella cioè descritta dall'art. 590 ter c.p.), applicabile invece a tutti i "conducenti", quindi anche di veicoli non a motore.

Nel caso sussistano le circostanze aggravanti di cui all'art. 590 bis c. 2, 3 e 4 c.p. non devono essere contestati, in quanto assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p., i reati di cui agli art. 186 c. 2 lett. b) e lett. c) (guida in stato di ebbrezza media e grave) e art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti).

Nel caso sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 590 ter c.p. non deve essere contestato, in quanto assorbito ai sensi dell'art. 84 c.p., il reato di cui all'art. 189 c. 6 C.d.S. (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente), mentre deve sempre essere contestato, in quanto reato concorrente, anche il reato di cui all'art. 189 c. 7 C.d.S. (inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza ai feriti in caso di incidente).

GENERAL INFORMATION

1. Name of the organization: [Illegible text]

2. Address: [Illegible text]

3. Date of the report: [Illegible text]

4. Name of the reporter: [Illegible text]

5. Title of the report: [Illegible text]

6. Summary of the report: [Illegible text]

7. Details of the report: [Illegible text]

8. Conclusion: [Illegible text]

9. Recommendations: [Illegible text]

10. Other information: [Illegible text]

11. Signature: [Illegible text]

12. Date: [Illegible text]

13. Contact information: [Illegible text]

### 3) il nuovo reato di cui all'art. 589 bis c.p. (omicidio colposo stradale)

Sussiste tale reato in tutti i casi in cui, in seguito ad incidente stradale riconducibile a colpa di qualcuno, una persona sia deceduta.

Visto l'art. 140 C.d.S., qualunque comportamento colposo, che determini la morte di una persona come conseguenza di incidente nella circolazione stradale, rientra nelle fattispecie di cui all'art. 589 bis c.p., anche se non c'è violazione di specifica norma comportamentale tipizzata dal C.d.S. ma solo colpa generica, così come definita da art. 43 c.p..

Mentre la fattispecie semplice (quella cioè descritta al comma 1 dell'art. 589 bis c.p.) è applicabile a tutti gli utenti della strada responsabili dell'incidente da cui è derivata la morte di una persona, tutte le circostanze aggravanti (quelle cioè descritte dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 589 bis c.p.) sono applicabili esclusivamente ai "conducenti di veicoli a motore", ovviamente nel caso in cui risultino responsabili dell'incidente; con la sola eccezione della fattispecie aggravata della fuga (quella cioè descritta dall' art. 589 ter c.p.), applicabile invece a tutti i "conducenti", quindi anche di veicoli non a motore.

Nel caso sussistano le circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis c. 2, 3 e 4 c.p., non devono essere contestati, in quanto assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p., i reati di cui agli art. 186 c. 2 lett.b) e lett. c) (guida in stato di ebbrezza media e grave) e art. 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti)

Nel caso sussista la circostanza aggravante di cui all'art. 589 ter c.p. non deve essere contestato, in quanto assorbito ai sensi dell'art. 84 c.p., il reato di cui all'art. 189 c. 6 C.d.S. (inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente), mentre deve sempre essere contestato, in quanto reato concorrente, anche il reato di cui all'art. 189 c. 7 C.d.S. (inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza ai feriti in caso di incidente).

## **ARRESTO IN FLAGRANZA**

In relazione ai reati colposi "stradali" sono ora previste le seguenti ipotesi di arresto in flagranza:

**A) arresto in flagranza obbligatorio nei seguenti casi di omicidio colposo (art. 589 bis c. 2 e 3 c.p.):**

- 1) nel caso di morte determinata da comportamento colposo di qualunque conducente di veicolo a motore che al momento del fatto si trovava in stato di ebbrezza alcolica grave (art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S.);
- 2) nel caso di morte determinata da comportamento colposo di qualunque conducente di veicolo a motore che al momento del fatto si trovava in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.);
- 3) nel caso di morte determinata da comportamento colposo di uno dei conducenti individuati dall'art. 186 bis C.d.S. c. 1 lett. b) (trasporto di persone di cui agli art. 85,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST EAST

CHICAGO, ILLINOIS

1950

...

...

...

...

...

...

...

...

...

86 e 87 C.d.S.), c. 1 lett. c) (trasporto di cose di cui agli art. 88,89 e 90 C.d.S.) e lett. c. 1 d) (veicoli pesanti), che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica media (art. 186 c. 2 lett. b) C.d.S.).

La fattispecie ricorre quando risulti ragionevolmente certo che:

- . in conseguenza dell'incidente stradale una persona sia deceduta (circostanza che ovviamente non è concretizzata nel caso in cui la persona sia ricoverata sia pure in condizioni gravissime e con prognosi infausta);
- . la responsabilità per colpa nella determinazione dell'incidente sia riconducibile ad un conducente di veicolo a motore;
- . il suddetto conducente di veicolo a motore si trovava al momento dell'incidente in una delle condizioni sopra elencate (fermo restando ovviamente che la prova certa della sussistenza di questa condizione, risultante dall'esame a cui il conducente sarà stato sottoposto, potrà anche essere fornita successivamente)

**B) Arresto in flagranza facoltativo in tutti gli altri casi in cui si verifichi il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 bis c.p.**

La fattispecie ricorre quando risulti ragionevolmente certo che:

- . in conseguenza dell'incidente stradale una persona sia deceduta (circostanza che ovviamente non è concretizzata nel caso in cui la persona sia ricoverata sia pure in condizioni gravissime e con prognosi infausta);
- . la responsabilità per colpa nella determinazione dell'incidente sia riconducibile a chiunque.

**C) Arresto in flagranza facoltativo nei seguenti casi in cui si verifichi il reato lesioni personali colpose di cui all'art. 590 bis c.p., ma solo quando il conducente non si è fermato e non ha prestato assistenza (infatti l'art. 189 c. 8 C.d.S, dopo la modifica apportata da art. 6 L. 41/2016, deve interpretarsi nel senso che, in tutti i casi in cui ricorrerebbe il reato di cui al già vigente art. 590 c.p. o di cui al nuovo art. 590 bis c.p., l'arresto in flagranza non è consentito, in assenza di fuga):**

- 1) nel caso di lesione grave determinata da comportamento colposo di un conducente di qualunque tipo, che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica media o grave (art. 186 c. 2 lett. b) e c) e 186 bis C.d.S.);
- 2) nel caso di lesione grave determinata da comportamento colposo di un conducente di qualunque tipo, che, al momento del fatto, si trovava in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.);
- 3) nel caso di lesione grave determinata da comportamento colposo di un conducente di qualunque tipo, consistente in una delle violazioni del C.d.S. elencate all'art. 590 bis c. 5 c.p. (superamento dei limiti di velocità, attraversamento di incrocio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione in prossimità di incrocio, curva o dosso, sorpasso in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua);
- 4) nel caso di lesione gravissima determinata da qualunque comportamento colposo di chiunque (infatti, tenuto conto dell'aggravante ad effetto speciale della fuga di cui all'art. 590 ter c.p., si raggiunge sempre, per la pena massima, il limite di 5 anni previsto dall'art. 381 c.p.p. per 'arresto facoltativo in flagranza nel caso di delitti colposi).

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

La fattispecie ricorre quando risulti ragionevolmente certo che:

- . in conseguenza dell'incidente stradale una persona abbia riportato una lesione grave o gravissima, a seconda dei casi (circostanza che al momento del fatto può essere desunta esclusivamente dal referto medico redatto in occasione del ricovero);
- . la responsabilità per colpa nella determinazione dell'incidente sia riconducibile ad un conducente di veicolo a motore nel caso di lesione grave o a chiunque nel caso di lesione gravissima;
- . il suddetto conducente di veicolo a motore si trovava al momento dell'incidente in una delle condizioni sopra elencate (fermo restando ovviamente che la prova certa della sussistenza di questa condizione nei casi n. 1 e 2, risultante dall'esame a cui il conducente sarà stato sottoposto, potrà anche essere fornita successivamente);
- . la persona suddetta si è data alla fuga (cioè non era presente sul luogo dell'incidente né risulta sia stata trasportata o comunque si trovi in ospedale o in altro luogo per il soccorso).

Al riguardo si evidenzia come è quasi impossibile che si verifichino le ipotesi di cui ai n. 1) e 2); infatti, essendo, come detto, la fuga del conducente il presupposto di tutte le ipotesi in cui è consentito l'arresto per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., sarà ben difficile accertare la sussistenza delle condizioni dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti qualora il conducente non sia stato presente nel momento in cui sia intervenuta la polizia giudiziaria in occasione dell'incidente.

**D) Arresto in flagranza facoltativo in caso di reato di omissione di fermata nel caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento da cui sono derivati danni a persone, di cui all'art. 189 c. 6 secondo periodo C.d.S..**

La fattispecie ricorre quando risulti ragionevolmente certo che:

- . l'incidente sia ricollegabile al comportamento, anche non colpevole, dell'utente della strada;
- . in conseguenza dell'incidente stradale una persona abbia riportato una lesione non grave né gravissima (circostanza che al momento del fatto può essere desunta esclusivamente dal referto medico redatto in occasione del ricovero); oppure una persona abbia riportato una lesione grave o gravissima o sia deceduta ma non sussista alcun comportamento colposo dell'utente della strada al cui comportamento è ricollegabile l'incidente (infatti, nel caso in cui l'incidente che ha provocato lesioni gravi o gravissime ovvero la morte di una persona, sia conseguenza di un comportamento colposo, il reato in questione è assorbito in quanto è considerato circostanza aggravante rispettivamente dei reati di cui all'art. 590 bis e 589 bis c.p.);
- . l'utente in questione era consapevole, o poteva essere consapevole, che dall'incidente ricollegabile al suo comportamento erano derivate lesioni a persone;
- . il suddetto utente si è dato alla fuga (cioè non era presente sul luogo dell'incidente né risulta sia stato trasportato o comunque si trovi in ospedale o in altro luogo per il soccorso) e non si è messo a disposizione degli organi di polizia giudiziaria entro 24 ore dal fatto.

**In concreto, fermo restando che, pur essendo l'arresto un atto proprio della polizia giudiziaria, è sempre opportuno consultare il Sostituto di turno, a cui dovranno essere esposte con chiarezza tutte le circostanze rilevanti e a cui compete in via esclusiva ogni**



**decisione in ordine alla richiesta di convalida, in linea di massima si reputa opportuno agire nel seguente modo:**

A) nel caso in cui il conducente, di cui sia ragionevolmente certa la colpa nella determinazione dell'incidente, sia presente nel luogo in cui l'incidente si è verificato ovvero si trovi in ospedale o in altro luogo di soccorso, si procederà all'arresto dello stesso:

. nel caso in cui ricorra la fattispecie sopra esposta sub A) (trattandosi di arresto obbligatorio)

. nel caso in cui ricorra la fattispecie sopra esposta sub B) solo se, sussistendo una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis c. 4, 5 e 6 c.p., la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o comunque la colpa sia di particolare gravità e non sussista la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis c.7 c.p. (che ricorre quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole).

B) nel caso in cui il conducente, di cui sia ragionevolmente certa la colpa nella determinazione dell'incidente, si sia dato alla fuga, cioè non sia presente nel luogo in cui si è verificato l'incidente ovvero non si trovi in ospedale o in altro luogo di soccorso, si procederà all'arresto dello stesso, a prescindere dal fatto che l'interessato sia stato individuato solo perché si è messo spontaneamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria (tenuto conto che l'art. 189 c. 8 bis C.d.S. prevede l'esclusione dell'arresto, in caso di presentazione entro le 24 ore, ma solo con riferimento al reato di fuga in incidente stradale di cui all'art. 189 c. 6 C.d.S., non già con riferimento ai reati di omicidio o lesioni colpose stradali di cui agli art. 289 bis e 290 bis c.p.):

. in tutti casi in cui ricorrano le fattispecie sopra esposte sub A) (anche se ben difficilmente, non essendo il conducente presente, potrà verificarsi tale fattispecie), sub B) e sub C), (posto che in tali casi il conducente, con la fuga, si è di fatto volontariamente sottratto a qualunque accertamento della eventuale sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli art. 589 bis c. 2, 3 e 4 e 590 bis c. 2, 3 e 4).

C) nel caso in cui il conducente, al cui comportamento sia ricollegabile l'incidente, sia del tutto esente da colpa ma si sia dato alla fuga si procederà all'arresto dello stesso:

. quando ricorra la fattispecie sub D) se, in conseguenza dell'incidente, si è verificata la morte di una persona.

## **MODALITA' OPERATIVE**

Posto che nell'immediatezza dell'incidente non sempre risulta fin da subito evidente quali siano le conseguenze dannose dello stesso (in quanto, avendo ovviamente la precedenza il soccorso delle persone, i feriti di solito vengono portati negli ospedali in cui non sempre le diagnosi e soprattutto le prognosi sono immediatamente disponibili e certe), è opportuno che le sottosposte modalità operative vengano seguite in tutti i casi in cui appaia ragionevolmente possibile che, in seguito ad incidente stradale, si siano verificate le conseguenze dannose indicate negli art. 590, 590 bis e 589 bis c.p..

- Salvo che nei casi di minor gravità o in cui la dinamica dell'incidente sia del tutto chiara e accertata, è sempre opportuno, previa in ogni caso consultazione con il Sostituto di turno, procedere al sequestro probatorio dei veicoli coinvolti.

- Devono in ogni caso essere sempre eseguiti rilievi descrittivi e fotografici esaurienti, tanto più dettagliati quanto più gravi siano state le conseguenze dell'incidente.

- Nel caso in cui si precede all'arresto (sia obbligatorio che facoltativo) è necessario che già la prima comunicazione di notizia di reato sia completa (possibilmente con almeno uno schizzo di planimetria e con l'esito, se disponibile, dell'eventuale esame per alcool e stupefacenti).

- Nella comunicazione di notizia di reato è indispensabile che sia descritta anche la sintomatologia, da cui appaia probabile che il conducente si trovasse proprio al momento dell'incidente in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti.

- Deve sempre essere indicata la tipologia della strada su cui è avvenuto l'incidente, ai fini di cui all'art. 590 quinquies c.p..

- Nel caso in cui i conducenti coinvolti rifiutino di essere sottoposti all'esame di alcool o stupefacenti e sussistano indizi del reato di cui all'art. 590 bis o 589 bis c.p. la polizia giudiziaria intervenuta:

. deve chiedere al Sostituto di turno, esponendo chiaramente i fatti nonché le ragioni per cui si ritiene di sottoporre ad esame una determinata persona e quelle del rifiuto da parte della stessa, l'emissione, anche solo orale (a cui seguirà il decreto scritto), del decreto con cui si dispone lo svolgimento degli accertamenti necessari, l'eventuale accompagnamento coattivo dell'indagato e l'eventuale esecuzione coattiva degli accertamenti, ai sensi degli art. 359 bis e 224 bis c.p.p.;

. quindi, nel caso in cui il Sostituto ritenga di emettere il decreto richiesto, deve nominare un difensore d'ufficio all'indagato che non abbia nominato un difensore di fiducia e deve avvisarli del decreto, anche solo orale, emesso dal Pubblico Ministero;

. deve poi accompagnare, anche coattivamente, in conformità del decreto anche solo orale eventualmente emesso dal Pubblico Ministero, l'indagato presso il più vicino presidio ospedaliero per l'esecuzione dell'accertamento e, nel caso sia necessario (e così sia previsto nel decreto del Pubblico Ministero), coadiuvare i sanitari, nominati ausiliari di polizia giudiziaria, nell'esecuzione anche coattiva dell'accertamento richiesto, anche quando si tratti di effettuare un prelievo ematico;

. deve infine trasmettere al più presto il verbale delle operazioni eseguite al Pubblico Ministero, tenuto conto che questi deve chiedere al Giudice per le indagini preliminari la convalida entro 48 ore dall'esecuzione delle operazioni;

. in tal caso all'indagato dovrà essere sempre contestato, oltre eventualmente al reato di cui agli art. 590 bis o 589 bis c.p., anche il reato di cui all'art. 186 c. 7 C.d.S.(rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto);


. la procedura suddetta (sempre che il prelievo necessario per gli accertamenti dello stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti non debba comunque già essere eseguito per finalità sanitarie e possa essere utilizzato anche per l'esecuzione di tali accertamenti) deve

essere seguita anche nel caso in cui la persona da sottoporre ad esame, a causa delle lesioni riportate, sia incosciente e quindi non sia in grado di fornire un valido consenso alla sottoposizione all'esame; ma in tal caso non dovrà essere contestato il reato di cui all'art. 186 c. 7 C.d.S..

- Nel caso in cui la prognosi per le lesioni riportate sia riservata o sia comunque vicina al termine di quaranta giorni, deve sempre essere interpellata, all'approssimarsi del termine suddetto, la persona offesa per chiedere di trasmettere l'eventuale documentazione inerente la prognosi successiva o la data della guarigione definitiva o la sussistenza di postumi probabilmente permanenti.

Bergamo il 19.5.2016

*Il Procuratore della Repubblica f.f.*  
*(dott. Massimo Meroni Agg.)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meroni', written over the typed name in the signature block.